



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11[^]/1/151870
PALAZZO MARINA

Roma, 4 dicembre 2001

OGGETTO:Articoli 32 e 32-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, integrati ed aggiunti dal decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186. Equiparazione dei gradi degli Ufficiali con le qualifiche dei Funzionari delle Forze di Polizia ed incremento della retribuzione individuale di anzianità conseguente alla valutazione dell'anzianità pregressa.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^

Alcuni Enti amministrativi hanno rivolto richieste di chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, che ha esteso agli Ufficiali delle Forze Armate tradizionali gli effetti dei precedenti commi 1 e 2, recanti l'individuazione, per ciascun grado degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, della corrispondenza con ognuna delle qualifiche dei Funzionari delle Forze di Polizia.

Sono stati inoltre prospettati alla scrivente quesiti intesi a conoscere l'esatta portata dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, concernente la valutazione, ai fini stipendiali, delle anzianità pregresse degli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi.

Al fine di dirimere le perplessità insorte e di assicurare la necessaria uniformità di indirizzo nell'attuazione dei connessi procedimenti, si forniscono, per ciascuno degli anzidetti istituti, le conseguenti istruzioni, le quali tengono conto, altresì, delle integrazioni ad essi apportate per effetto del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186.

1. EQUIPARAZIONE GRADI/QUALIFICHE

a. Generalità

L'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante "Riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" ha sancito, nei confronti dei ruoli normali degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza l'equiparazione con i Funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121,

./.

– 2 –

indicando, grado per grado, la qualifica di Polizia che si è inteso rendere corrispondente.

In particolare, la scansione è stata determinata come segue:

<i>Grado militare Carabinieri e Guardia di Finanza</i>	<i>Qualifica dei Funzionari delle altre Forze di Polizia</i>
– Generale di Corpo d'Armata	Dirigente Generale di livello B;
– Generale di Divisione	Dirigente Generale;
– Generale di Brigata	Dirigente Superiore;
– Colonnello	Primo Dirigente;
– Tenente Colonnello	Vice Questore Aggiunto;
– Maggiore	Vice Questore Aggiunto;
– Capitano	Commissario Capo;
– Tenente	Commissario;
– Sottotenente	Vice Commissario.

Circa la decorrenza di tale equiparazione, il ridetto articolo 32 ha stabilito che essa si realizza dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Posto che in attuazione di tale norma di delega è stato emanato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e per effetto del cui articolo 71 è stato adottato il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante "disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2001, si deve dunque ricondurre alla data di entrata in vigore di quest'ultimo la decorrenza della menzionata equiparazione, la quale ricade sotto la data del 15 marzo 2001.

A mente del terzo comma del citato articolo 32, gli effetti dell'istituto in argomento sono estesi agli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli Ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224. Ne sono invece esclusi gli Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina ed in rafferma, quale ne sia la Forza Armata di appartenenza, stante l'espressa limitazione introdotta dal comma 3-bis dello stesso articolo 32, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186.

Allo stato dei fatti, il precetto equiparativo in discorso, ha riflessi sul trattamento economico degli Ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello, immessi nel sistema retributivo dei livelli di cui al Titolo VI, Capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312 e, pertanto, non

– 3 –

provvisi di un assetto stipendiale “dirigenziale” per effetto del beneficio di cui agli artt. 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 ovvero dell’articolo 5, commi 3 e 3-ter, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, dal 15 marzo 2001, il personale con il grado di:

- Tenente Colonnello (e grado corrispondente), pur permanendo nel livello nono acquisisce titolo a n. 1 scatto gerarchico essendo ora ivi coesistente con il Maggiore;
- Maggiore (e grado corrispondente), transita nel livello nono;
- Capitano (e grado corrispondente), pur permanendo nel livello ottavo acquisisce titolo a n. 1 scatto gerarchico essendo ora ivi coesistente con il Tenente;
- Tenente (e grado corrispondente), transita nel livello ottavo;
- Sottotenente (e grado corrispondente), transita nel livello retributivo settimo-bis.

La suddetta redistribuzione nei livelli retributivi produce conseguenziali effetti sugli emolumenti fondamentali della retribuzione. Di seguito saranno oggetto di trattazione i seguenti assegni continuativi: stipendio, indennità integrativa speciale, importo aggiuntivo pensionabile e assegno funzionale o di parziale omogeneizzazione, e ciò che, per effetto indotto, viene a prodursi a seguito delle suddette modificazioni.

b. Stipendio

Avuto riguardo agli inquadramenti stipendiali del personale delle corrispondenti qualifiche dei Funzionari delle Forze di Polizia, le posizioni stipendiali degli anzidetti Ufficiali si ridefiniscono dal 15 marzo 2001 come appresso:

Grado	Livello	N. scatti gerarchici	Importo annuo lordo correlato al livello	Importo annuo lordo dello scatto gerarchico
Tenente Colonnello (e corrispondente)	IX	1	L. 26.363.000 € 13.615,35	= L. (26.363.000 + r.i.a.) x 2,50% = € [13.615,35+(r.i.a.÷1936,27)] x 2,50%
Maggiore (e corrispondente)	IX	–	L. 26.363.000 € 13.615,35	– –
Capitano (e corrispondente)	VIII	1	L. 23.031.000 € 11.894,52	= L. (23.031.000 + r.i.a.) x 2,50% = € [11.894,52+(r.i.a.÷1936,27)] x 2,50%
Tenente (*) (e corrispondente)	VIII	–	L. 23.031.000 € 11.894,52	– –
Sottotenente (*) (e corrispondente)	VII-bis	–	L. 21.583.000 € 11.146,69	– –

- 4 -

(*) In servizio permanente o pilota in ferma dodecennale ai sensi della legge n. 224/86.

Come accennato, i suindicati reinquadramenti del Tenente e del Sottotenente operano unicamente allorché si tratta di Ufficiali in servizio permanente o piloti in ferma dodecennale; mentre per quelli di complemento in servizio di prima nomina, o raffermati ai sensi dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, continuano ad applicarsi i valori retributivi del sesto livello (per i Sottotenenti) e del livello settimo-*bis* (per i Tenenti), in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Per le procedure di inquadramento e di conseguente determinazione stipendiale si osserveranno, analogamente ai casi di promozione, stante l'identità dell'effetto economico, le tecniche di cui all'articolo 1, commi 6 o 7, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ovvero dall'articolo 4, commi 1 o 2, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.

In particolare, relativamente ai titolari di gradi per i quali la declaratoria di equiparazione comporti un passaggio a livello superiore, oltre all'importo di quest'ultimo, compete la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) in godimento al 14 marzo 2001. Relativamente allo scatto gerarchico fruito dal Maggiore nel livello di provenienza (ottavo), quale elemento differenziatore rispetto al Capitano con cui vi ha coesistito fino a tale data, dovrà disporsi l'estinzione, operando una partita di giro del relativo importo nella retribuzione individuale di anzianità la quale verrà corrispondentemente ad incrementarsi. Ciò in ossequio a quanto chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione del Controllo, nella deliberazione n. 103/92.

Alle posizioni dei Capitani e dei Tenenti Colonnelli, per i quali permanendo nel proprio livello si vedono ivi raggiunti, rispettivamente dal Tenente e dal Maggiore, dovrà accordarsi uno scatto gerarchico aggiuntivo, computato applicando la ragione del 2,50 per cento sulla somma dell'importo del livello e della retribuzione individuale di anzianità.

Va da sé, che qualora gli Ufficiali in questione acquisiscano titolo, successivamente al 15 marzo 2001, ai trattamenti economici "dirigenziali", per effetto di promozione al grado di Colonnello ovvero in forza dei benefici delle sopra novellate disposizioni di legge, vengono conseguentemente a cadere i presupposti per l'inserimento nel sistema dei livelli e, per l'effetto, dell'applicazione dei succitati connessi istituti.

c. Indennità integrativa speciale

– 5 –

Con riguardo al presente emolumento di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive integrazioni, si produce dal 15 marzo 2001 la seguente situazione:

<i>Grado</i>	<i>Importo annuo lordo</i>	<i>Livello correlativo</i>
Tenente Colonnello (e corrispondente)	L. 12.859.584	IX
	€ 6.641,42	
Maggiore (e corrispondente)	L. 12.859.584	IX
	€ 6.641,42	
Capitano (e corrispondente)	L. 12.673.356	VIII
	€ 6.545,24	
Tenente(*) (e corrispondente)	L. 12.673.356	VIII
	€ 6.545,24	
Sottotenente (*) (e corrispondente)	L. 12.480.912	VII
	€ 6.445,85	
(*) In servizio permanente o pilota in ferma dodecennale ai sensi della legge n. 224/86.		

Si noti che la misura dell'emolumento *de quo* nei confronti del Sottotenente si riferisce a quella del settimo livello, pur essendo per detto grado previsto, in generale, l'inquadramento nel livello *settimo-bis*.

Non esiste, infatti, una misura correlata con quest'ultimo livello, giacché istituito in epoca successiva a quando interagivano i meccanismi sottesi alla quantificazione dell'i.i.s., rimasti sostanzialmente sterilizzati dal 1° gennaio 1992, per effetto della legge 13 luglio 1990, n. 191.

Nella specie, occorre pertanto riferirsi al settimo livello retributivo, in adesione alle indicazioni a suo tempo fornite dal Ministero del Tesoro – Ispettorato Generale per gli Ordinamento del Personale, con foglio n. 115369 del 16 febbraio 1996.

d. Importo aggiuntivo pensionabile

Trattasi dell'emolumento di cui all'articolo 4, comma 8, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riguardante il solo personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, le cui misure sono state adeguate, da ultimo, per effetto dell'articolo 4 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.

- 6 -

Nella tabella sotto riportata se ne illustra la correlazione grado/importo/livello.

<i>Grado</i>	<i>Importo annuo lordo</i>	<i>Livello correlativo</i>
Tenente Colonnello (e corrispondente)	L. 4.020.000 ----- € 2.076,16	IX
Maggiore (e corrispondente)	L. 4.020.000 ----- € 2.076,16	IX
Capitano (e corrispondente)	L. 3.816.000 ----- € 1.970,80	VIII
Tenente(*) (e corrispondente)	L. 3.816.000 ----- € 1.970,80	VIII
Sottotenente (*) (e corrispondente)	L. 3.660.000 ----- € 1.890,23	VII-bis
(*) In servizio permanente o pilota in ferma dodecennale ai sensi della legge n. 224/86.		

e. Assegno funzionale o di parziale omogeneizzazione

Avuto riguardo alle misure con cui è corrisposto l'omologo assegno funzionale alle Forze di Polizia in relazione alle rispettive qualifiche, si ridefinisce, nei medesimi termini, la corrispondenza grado/misura degli assegni in disamina.

La tabella che segue ne riporta, pertanto, la nuova configurazione decorrente dal 15 marzo 2001, significando che tali assegni hanno una diretta associazione al grado militare, senza pertanto un riferimento al livello retributivo.

<i>Grado</i>	<i>Importo annuo lordo dell'assegno funzionale e di parziale omogeneizzazione</i>	
	<i>19 anni</i>	<i>29 anni</i>
Tenente Colonnello (e corrispondente)	L. 3.720.000 ----- € 1.921,22	L. 5.085.000 ----- € 2.626,18
Maggiore (e corrispondente)	L. 3.720.000 ----- € 1.921,22	L. 5.085.000 ----- € 2.626,18
Capitano (e corrispondente)	L. 3.300.000 ----- € 1.704,31	L. 5.085.000 ----- € 2.626,18
Tenente(*) (e corrispondente)	L. 2.565.000 ----- € 1.324,71	L. 3.195.000 ----- € 1.650,18
Sottotenente (*)	L. 2.565.000 -----	L. 3.195.000 -----

- 7 -

	€ 1.324,71	€ 1.650,18
(*) In servizio permanente o pilota in ferma dodecennale ai sensi della legge n. 224/86.		

f. Emolumento pensionabile di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85

Con il realizzarsi del processo di equiparazione, risulta completamente adempiuta la previsione programmatica dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, relativamente alle posizioni dei Tenenti (e gradi corrispondenti) provenienti dal ruolo dei Marescialli, ai quali è adesso riconosciuto il livello retributivo superiore (ottavo).

Pertanto, a decorrere dal 15 marzo 2001, nei confronti dei precitati Ufficiali non ricorrono più i presupposti per la corresponsione dell'emolumento pensionabile di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come aggiunto dall'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 e all'articolo 54-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come aggiunto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

g. Effetti sul compenso per lavoro straordinario

Le modificazioni nei suesposti termini delle misure stipendiali si riverberano, altresì, su quelle orarie del compenso per lavoro straordinario che su di esse si commisura.

Pertanto, a decorrere dal 15 marzo 2001, l'emolumento connesso con la prestazione di ore lavorative eccedenti le normali attività giornaliere va parimenti rideterminato secondo i meccanismi previsti dalle vigenti disposizioni.

2. ANZIANITÀ PREGRESSA

L'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, ha riconosciuto, con decorrenza 1° gennaio 1999, un particolare incremento della retribuzione individuale di anzianità, a favore degli Ufficiali provenienti da carriere militari diverse, da definirsi, caso per caso, mediante un processo contabile consistente nella differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente ammontare determinato nel settimo livello retributivo.

L'articolo di legge, testualmente rubricato "*Riconoscimento delle anzianità pregresse*", si pone in correlazione, ancorché non ve ne sia un espresso richiamo, con l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, recante i

– 8 –

criteri per le operazioni di primo inquadramento, alla data del 1° febbraio 1981, nell'assetto retributivo ivi delineato.

Tali criteri erano essenzialmente incentrati sul principio del maturato temporale, secondo il quale la misura dello stipendio da conferire a ciascun soggetto risultava direttamente proporzionale alla complessiva anzianità di servizio militare posseduta dal medesimo.

All'opposto, le tecniche di determinazione stipendiale previste posteriormente alla predetta data del 1° febbraio 1981, di cui al successivo articolo 18 dello stesso D.L. n. 283 o all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono risultate imperniate sul principio del maturato economico, le quali hanno determinato l'insorgenza di un fenomeno di dispersione delle anzianità di servizio, particolarmente avvertito dagli Ufficiali provenienti da carriere diverse.

L'articolo 3 della richiamata legge n. 356/2000 intende, pertanto, ovviare a tali effetti erosivi, rievocando implicitamente i principi di cui al succitato articolo 17 del D.L. 283/81. Pertanto, le operazioni contabili da disporre ora nei confronti degli Ufficiali di cui trattasi presuppongono, in ossequio a quegli stessi precetti, il preliminare rilevamento dell'anzianità di servizio militare maturata.

L'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186, ha poi recato l'introduzione dell'articolo 32-bis al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La norma di innesto ha ulteriormente precisato l'ambito dei destinatari a cui deve accordarsi il beneficio in questione, disponendone la spettanza specificamente in capo agli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, nominati tali a partire dal 1981.

Inoltre, sono stati indicati i concreti parametri matematici da adottare ai fini della quantificazione monetaria del citato incremento, da individuare nei valori delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo, in vigore il 31 dicembre 1986; nella specie, fissati dalla legge 20 marzo 1984, n. 34. Prima di procedere alla descrizione della disciplina tecnica sottesa all'attuazione della disposizione in argomento, giova operare una compiuta individuazione degli aventi diritto, analizzando il concetto di "carriera e ruoli diversi" postulato, *quale conditio sine qua non*, dal predetto art. 2 del decreto legislativo n. 186/2001.

Con esso va intesa la provenienza da un vero e proprio profilo professionale militare, avente carattere sistematico, autonomo, non meramente transitorio o formativo e che avrebbe potuto potenzialmente caratterizzare l'intera vita lavorativa del soggetto, ove non fosse transitato nei ruoli degli Ufficiali.

– 9 –

In tale ottica non può configurarsi un'ipotesi di provenienza da carriere e ruoli diversi per quegli Ufficiali che, in ragione delle peculiarità degli ordinamenti di ciascuna Forza Armata, conseguono, durante il tirocinio preparatorio per tale *status*, un grado gerarchico tipico di un rango sottordinato a quello di Ufficiale (ad es. l'Ufficiale pilota di complemento dell'A.M. in ferma dodecennale, a cui, durante la frequenza del corso di istruzione, vengono previamente conferiti, nell'ordine, i gradi di Aviere, Aviere Scelto e Sergente).

Altrettanto, non integra una fattispecie di carriera diversa la frequenza di collegi o scuole militari prima di intraprendere l'esperienza professionale da Ufficiale. È possibile, infatti, che durante i corsi di studi presso tali istituti, proprio per le loro finalità formative, anche sul piano disciplinare ed in previsione di un possibile sbocco nella professione militare, i giovani frequentatori ricevano un inquadramento gerarchico mediante il conferimento di un grado comunque avulso dalla progressione tipica dell'Ufficiale.

Tale fase di vita non può tuttavia prefigurare un'estrazione diversa, non fosse altro perché essa non costituisce, di per se, una carriera, coincidendo piuttosto con un momento istruzionale propedeutico per un proficuo futuro collocamento nel mondo del lavoro – similmente a qualsiasi altro istituto scolastico – particolarmente orientato all'inserimento nel campo professionale militare, allorché verrà effettivamente a delinearsi la carriera vera e propria.

Allo scopo di rendere una chiave di lettura immediata della locuzione "carriere e ruoli diversi", può risultare di ausilio il riferimento al concetto di categoria di cui all'articolo 3 del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

Sono, pertanto, interessati all'applicazione della disposizione in discorso gli Ufficiali già appartenuti ad una delle categorie di cui alle lettere *b*) o *c*) dell'appena citato articolo 3, 1° comma, del R.D.M. (Sottufficiali o Militari di truppa, purché non in servizio di leva), sempreché l'insistenza in dette condizioni abbia avuto i caratteri sopra esplicitati.

Ciò conduce concretamente ad individuare i seguenti destinatari:

- Ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quali:
 - per l'Esercito: il ruolo tecnico-amministrativo;
 - per la Marina: il corpo unico degli specialisti;
 - per l'Aeronautica: il ruolo unico degli specialisti;
 - per l'Arma dei Carabinieri: il ruolo tecnico-operativo;
- gli Ufficiali che provenendo da una delle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del ripetuto art. 3 del Regolamento di disciplina militare, escluso l'espletamento del servizio obbligatorio di leva, abbiano conseguito il nuovo *status* a seguito di volontaria partecipazione ad

– 10 –

apposito concorso per titoli e/o esami, compreso quello per la preliminare ammissione ai corsi regolari delle accademie militari.

Un altro elemento necessario a definire l'ambito soggettivo delle disposizioni in argomento riguarda la data della nomina ad Ufficiale.

L'articolo 32-*bis* del ricordato decreto legislativo n. 298/2000 chiarisce che l'azione rivalutativa in parola va effettuata nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina ad Ufficiale a partire dal 1981. Ciò con l'evidente intento di ricreare continuità nell'attuazione di tali processi, posti in essere, a suo tempo, in forza del ricordato articolo 17 del decreto legge n. 283/1981 e limitati, tuttavia, a chi fosse già Ufficiale alla data del 1° febbraio 1981.

Affinché si realizzi l'ultrattività nei relativi effetti occorre adesso ricomprendervi coloro la cui nomina ad Ufficiale sia intervenuta a decorrere da data successiva.

Pertanto, la valutazione dell'anzianità pregressa, di cui all'articolo 3 della legge n. 356/2000, va effettuata nei rispetti degli anzidetti destinatari, nominati Ufficiali a decorrere specificamente dal 2 febbraio 1981.

Si passa ora alla descrizione degli aspetti tecnico-computistici dell'operazione in discorso.

L'incremento della r.i.a. da disporre dal 1° gennaio 1999 nei confronti del personale in parola è dato dalla somma di due quote che, di seguito, saranno convenzionalmente denominate *1^a quota* e *2^a quota*. La prima si determina per differenza tra l'ammontare delle classi e scatti del settimo livello retributivo al 31 dicembre 1986, in numero pari ai bienni di anzianità maturati alla medesima data ed il corrispondente importo così come fu effettivamente determinato alla stessa data; l'altra, quale risultante della sottrazione tra l'importo di lire 384.000 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, ovvero all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, e l'importo che fu effettivamente determinato in base alle stesse disposizioni, al 1° gennaio 1989, a titolo di incremento della r.i.a. relativo al servizio prestato nel biennio 1987/1988.

In dettaglio il procedimento si articola come segue:

1) *Determinazione della "1^a quota"*

Tale fase procedurale comprende, a sua volta, la sequenza di operazioni appresso descritte:

➤ Computo dell'anzianità di servizio

Si procede al conteggio di tutta l'anzianità di servizio militare maturata dal soggetto a partire dalla data di arruolamento e fino alla data del 31 dicembre 1986, escludendosi:

– 11 –

- le interruzioni per collocamento in congedo illimitato, in caso di servizio non continuativo, a cui sia poi nuovamente seguita la riassunzione del servizio stesso;
- periodi di aspettativa per motivi privati che hanno comportato una corrispondente detrazione di anzianità in ruolo;
- periodi di sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado.

➤ Determinazione del maturato economico per anzianità pregressa

In tale contesto si procede a definire un parametro contabile che, per convenzione, sarà denominato *maturato economico per anzianità pregressa*.

Esso risulta direttamente proporzionale all'intero servizio all'uopo conteggiato.

In particolare:

- per anzianità di servizio non superiori a 16 anni: saranno computate tante poste contabili da lire 384.000 cadauna per quanti sono i bienni interi contenuti nell'anzianità scaturita dalla precedente operazione. L'eventuale frazione residuale di biennio sarà trasformata in numero di quote mensili, arrotondando a mese intero la parte decimale espressiva dei giorni residuali, fosse anche corrispondente ad un solo giorno. Così ad esempio per una frazione residuale di biennio pari ad anni 1, mesi 8 e giorni 1 si opererà la seguente trasformazione in quote mensili:

$$[(1 \times 12) + 8 + (1 \div 30)] = 20,033 \quad \left. \begin{array}{l} \text{arrotondate} \\ \text{per eccesso} \end{array} \right\} \Rightarrow = \mathbf{21 \text{ quote mensili}}$$

Ciò in analogia a quanto disposto in sede di determinazione dei ratei dell'incremento della retribuzione individuale, al 1° gennaio 1989, per il personale arruolato in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988, giusta quanto esplicitato da Bilandife nella circolare n. BL/19602/A.7.1 del 7 dicembre 1990, come successivamente modificata con foglio n. BL/13857/A.7.1 dell'11 giugno 1992.

Si procederà quindi a sommare il rateo della suindicata posta di lire 384.000, corrispondente a tanti ventiquattresimi di essa per quante sono le quote mensili in tal guisa desunte.

- per anzianità di servizio superiori a 16 anni: sarà computato un primo troncone di maturato economico per anzianità pregressa pari a lire 3.072.000, coincidente con le n. 8 poste da lire 384.000 relative ai primi 16 anni di servizio valorizzato.

– 12 –

Ad esso andranno a sommarsi ulteriori poste da lire 236.800 ciascuna per ognuno degli interi bienni, successivi all'ottavo, di anzianità posseduta.

Anche nella specie, le eventuali frazioni di biennio daranno luogo a commutazione in quote mensili secondo le regole descritte nel precedente alinea. Tuttavia, gli ulteriori ventiquattresimi da aggiungere in relazione alle quote mensili così rilevate, andranno applicati all'importo di lire 236.800.

➤ Differenza tra il maturato economico per anzianità pregressa e la retribuzione individuale di anzianità determinata al 1° gennaio 1987

La procedura di determinazione della 1^a quota si conclude ricavandola per differenza tra l'importo del maturato economico per anzianità pregressa, tratto dalla precedente operazione, con l'ammontare della retribuzione individuale di anzianità, nella misura realmente attribuita al 1° gennaio 1987, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ovvero dell'articolo 3, 1° comma, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.

2) *Determinazione della "2^a quota"*

L'articolo 32-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, ha previsto che, ai fini dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità *ex* articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, concorra, altresì, l'importo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, o dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, qualora non attribuito.

Tali disposizioni introdussero a suo tempo un aumento, differenziato in ragione del livello di appartenenza alla data del 1° gennaio 1989, da inglobare, dalla medesima data, nella r.i.a., in relazione al servizio prestato nel biennio 1987/1988.

In ossequio allo spirito informatore delle normative in esame, il legislatore ha inteso garantire anche all'ulteriore porzione di anzianità maturata nel suddetto biennio il corrispettivo economico di cui trattasi, secondo le misure proprie del settimo livello retributivo.

Trattasi in special modo dell'importo annuo lordo di lire 384.000.

Pertanto, qualora al personale destinatario del presente procedimento fosse stata riconosciuta, al 1° gennaio 1989, una minor misura - giacché relativa ad un livello inferiore in cui il soggetto risultava posizionato a tale data - dovrà ora assicurarsi la colmatatura della differenza.

– 13 –

Pertanto, la 2^a quota sarà data dalla sottrazione aritmetica tra il precitato importo di lire 384.000 ed uno fra i sottoindicati sottraendi, a seconda del livello di inquadramento alla ripetuta data del 1° gennaio 1989:

- lire 264.000, per il livello quarto;
- lire 288.000, per il livello quinto;
- lire 330.000, per il livello sesto;
- lire 357.000, per il livello sesto-*bis*.

Qualora l'incremento della r.i.a. in contesto fosse stato a suo tempo attribuito in quota parte, per essere stato l'interessato assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 o perché in tale arco temporale si fossero, in parte, prodotte le sopra ricordate condizioni di esclusione al computo del servizio, l'importo da assumere quale minuendo della suddetta sottrazione dovrà essere determinato applicando alla misura di lire 384.000 la medesima quota proporzionale con la quale fu computato il rateo dell'incremento in parola al 1° gennaio 1989.

Al riguardo, sia data l'esemplificazione seguente:

- ◆ Ufficiale proveniente dalla categoria dei Sottufficiali, ivi arruolato, per la prima volta, in data 10 aprile 1988;
- ◆ alla data del 1° gennaio 1989 risultava immesso nel 5° livello retributivo con il grado di Sergente;
- ◆ al 1° gennaio 1989 gli è stato attribuito un incremento r.i.a. di lire 108.000, pari ai 9/24 dell'importo previsto per il precitato livello (lire 288.000), proporzionale alle nove mensilità che dell'intero biennio 1987/1988 coincidono con la prestazione di effettivo servizio, arrotondando al riguardo ad unità la frazione di mese.

Nei suoi confronti la 2^a quota dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità sarà, pertanto, ricavata come segue:

$$[(384.000 \times 9/24) - (288.000 \times 9/24)] = \text{lire } 36.000$$

Va da sé che nel caso in cui, alla ripetuta data del 1° gennaio 1989, risultasse già accordato l'incremento di lire 384.000 o comunque di misura maggiore, versando all'epoca l'interessato in un livello pari o superiore al settimo, non vi saranno i presupposti per dar corso alla determinazione della 2^a quota.

3) *Sommatoria delle due quote*

– 14 –

L'intero processo culmina con la somma delle due quote ricavate dalle operazioni descritte ai precedenti punti 1) e 2).

L'entità risultante, costituirà l'incremento annuo lordo prefigurato dall'articolo 3 della legge n. 356/2000.

Lo stesso deve riconoscersi con effetto dal 1° gennaio 1999, ovvero, giusta il disposto del 2° comma dell'articolo 32-*bis* del decreto legislativo 298/2000, dalla data della nomina ad Ufficiale, se successiva, mediante conglobamento nella retribuzione individuale di anzianità.

Ai fini di una cognizione pratica della portata applicativa del beneficio in esame, nell'allegato "B" ne è stata riportata una concreta ipotesi di sviluppo contabile.

È appena il caso di avvertire che il suo riconoscimento presuppone, per connessione di materia, la titolarità di un assetto retributivo secondo il sistema dei livelli stipendiali di cui al Titolo VI, Capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Esso riguarda, pertanto, gli Ufficiali che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano rivestito un grado comunque inferiore a Colonnello (o corrispondente) e che non siano, in pari tempo, provvisti di un assetto retributivo di tipo "dirigenziale" in conseguenza del disposto di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e all'articolo 5, comma 3°, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Analogamente, lo stesso principio di oggettiva incompatibilità va osservato in chiave dinamica, cioè allorché un Ufficiale di cui trattasi venga a maturare, dopo il 1° gennaio 1999, i requisiti di accesso agli anzidetti trattamenti economici dirigenziali, ivi compresi quelli di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, avendo invece titolo all'incremento della r.i.a. in oggetto ed al connesso sistema dei livelli fino al giorno antecedente alla decorrenza del sopravvenuto miglior assetto salariale.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

Le Direzioni di Amministrazione in indirizzo per competenza sono invitate ad impartire le conseguenti disposizioni di dettaglio agli Enti amministrativi della rispettiva giurisdizione affinché provvedano, ove non già attuato, alle operazioni di aggiornamento dei "ruolini" retributivi in applicazione degli istituti di cui alla presente direttiva, anche ai fini della corresponsione delle somme arretrate, compatibilmente con le disponibilità generali di cassa.

Nelle more di emanazione dei formali atti ricettivi degli istituti in argomento, i pagamenti saranno disposti, in via provvisoria, ai sensi del-

– 15 –

l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rendendone edotti gli interessati.

Si segnala inoltre la necessità di operare compiute verifiche e, se del caso, i connessi interventi correttivi degli atti dispositivi relativi al trattamento di pensione provvisorio di coloro che, interessati all'applicazione dei benefici in parola, fossero stati collocati a riposo successivamente alle decorrenze di essi. Ciò con riguardo all'eventuale loro incidenza sia sulla parte di liquidazione pensionistica attinente alla cosiddetta *quota A* sia su quella relativa alla *quota B*, previste, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

IL DIRETTORE GENERALE
Ten. Gen. Bruno SIMEONE

ELENCO INDIRIZZI

A SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - II Reparto
Direzione di Amministrazione Interforze 00100 ROMA

ISPETTORATO LOGISTICO
Direzione di Amministrazione dell'Esercito 50136 FIRENZE

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
Direzione di Amministrazione 19100 LA SPEZIA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
Direzione di Amministrazione 74100 TARANTO

COMANDO 1^a REGIONE AEREA
Direzione di Amministrazione 20100 MILANO

COMANDO 3^a REGIONE AEREA
Direzione di Amministrazione 70100 BARI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Direzione di Amministrazione 00100 ROMA

e, per conoscenza:

A PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - UFFICIO AFFARI MILITARI 00100 ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO DEL
CONSIGLIERE MILITARE 00100 ROMA

GABINETTO DEL MINISTRO 00100 ROMA

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO 00100 ROMA

SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI
DI STATO ALLA DIFESA 00100 ROMA

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 00100 ROMA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 00100 ROMA

COMANDO FORZE ALLEATE SUD-EUROPA 80100 NAPOLI

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 00100 ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA SEDE

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 00100 ROMA

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE 00100 ROMA

COMANDO FORZE TERRESTRI ALLEATE SUD-EUROPA 37100 VERONA

COMANDO FORZE NAVALI ALLEATE SUD-EUROPA 80100 NAPOLI

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI 37100 VERONA

COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE 00100 ROMA

COMANDO DELLE FORZE AEREE 36100 VICENZA

COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE 44028
POGGIO RENATICO

COMANDO DELLA SQUADRA AEREA 00100 ROMA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
E DEGLI AFFARI FINANZIARI 00100 ROMA

seguito allegato "A" alla circolare n. DGPM/IV/11^/1^/151870
in data 4 dicembre 2001

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	00100 ROMA
COMANDO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA	90100 PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	09100 CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	60100 ANCONA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO SARDEGNA	07204 LA MADDALENA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO SICILIA	98100 MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	
Direzione di Amministrazione Distaccata Nord	35100 PADOVA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	
Direzione di Amministrazione Distaccata Sud	80100 NAPOLI
COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO MARINA MILITARE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	SEDE
COMANDO EUROFORZA OPERATIVA RAPIDA	50136 FIRENZE
COMANDO FORZE OPERATIVE DI PROIEZIONE	20100 MILANO
COMANDO TRUPPE ALPINE	39100 BOLZANO
1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	31029 VITTORIO VENETO
2° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	80100 NAPOLI
COMANDO SUPPORTI FORZE OPERATIVE TERRESTRI	31100 TREVISO
COMANDO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITÀ DIFESA	00100 ROMA
COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE	67039 SULMONA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DELLA DIFESA	00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE MILITARI VARI	00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO PER L'AMMINISTRAZIONE DI GESTIONI SPECIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- Ufficio del Bilancio presso il Ministero della Difesa	00100 ROMA

Diramazione interna:

PERSOMIL: I	Reparto	Via XX Settembre, 123/A
II	REPARTO	Via XX Settembre, 123/A
III	REPARTO	V.le dell'Università, 4
IV	REPARTO:	SEDE
	Segreteria di Reparto	SEDE
	10 ^a DIVISIONE	SEDE
	12 ^a DIVISIONE	SEDE
V	REPARTO	Via XX Settembre, 123/A
VI	REPARTO:	P.le degli Archivi, 34
	Ufficio del Direttore Generale	Via XX Settembre, 123/A
	Coordinamento Progetto EUROFORMAZIONE	Via XX Settembre, 123/A
	Ufficio per il Servizio Riconoscimento Qua- lifiche e per le Ricompense ai Partigiani	Via Mattia Battistini
	Ufficio Recupero Crediti	Via S. Francesco di Sales, 63
	Ufficio Infortunistica Speciale	Via S. Francesco di Sales, 63

**ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO ANNUO LORDO DELLA
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ
PER EFFETTO DELLA VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ PREGRESSA**

(articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186)

Dati giuridico-amministrativi ipotizzati, rilevanti ai fini di cui trattasi					
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Data di arruolamento</td> </tr> <tr> <td>21 agosto 1969</td> </tr> </table>	Data di arruolamento	21 agosto 1969	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Nomina ad Ufficiale</td> </tr> <tr> <td>4 giugno 1984</td> </tr> </table>	Nomina ad Ufficiale	4 giugno 1984
Data di arruolamento					
21 agosto 1969					
Nomina ad Ufficiale					
4 giugno 1984					

DECORRENZA	0 1 0 1 1 9 9 9				
Computo del servizio militare pregresso valorizzabile	dal 2 1 0 8 1 9 6 9 al 3 1 1 2 1 9 8 6	ANNI 17	MESI 04	GIORNI 10	
Elaborazione contabile	Bienni interi da valorizzare	8	← da valorizzare con classi	→ 0	
	Frazione di biennio da valorizzare	0/24	← da valorizzare con classi	→ 17/24	
	Corrispettivo economico dei bienni interi:	per classi ⁽¹⁾	A 3.072.000	per scatti ⁽²⁾	B 0
	Corrispettivo economico delle frazioni di biennio:	per classi ⁽¹⁾	C 0	per scatti ⁽²⁾	D 167.733
	Riconfigurazione della retribuzione individuale di anzianità al 31/12/1986 (A + B + C + D)				E 3.239.733
	Retribuzione individuale di anzianità già determinata al 31/12/1986				F 1.808.000
	Differenza della retribuzione individuale di anzianità al 31/12/1986 (E - F)				G 1.431.733
	Incremento della retribuzione individuale di anzianità al 1°/01/1989 nel VII livello retributivo (art. 2, 1° comma della legge n. 231/90)				H 384.000
	Incremento della retribuzione individuale di anzianità attribuito al 1°/01/1989 nel livello VII				I 384.000
	Differenza dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità al 1°/01/1989 (H - I)				L 0
Retribuzione individuale di anzianità annua lorda in essere al 31/12/1998				M 2.627.775	
Incremento annuo lordo della retribuzione individuale di anzianità al 1°/01/1999 (G + L)				N 1.431.733	
Retribuzione individuale di anzianità annua lorda rideterminata al 1°/01/1999 (M + N)				4.059.508	

(1) valore della classe nel VII livello retributivo al 31/12/1986	384.000
(2) valore dello scatto nel VII livello retributivo al 31/12/1986	236.800

